

## GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 10/2026

nel giudizio GSN/FSI n. 2026/459 nei confronti di

Parravicini Alessandro - id FSI 194452

e della

A.S.D. Accademia Scacchi Lissone - id FSI 9023

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 18.2.2026-ore 15:31 l'AR Giovanni Molfesi, Arbitro principale del torneo "VIII Serale Morphy Milano", disputato a Milano con inizio il 12.1.2026 e fine il 16.2.2026, segnalò che *"In data 16 febbraio 2026, alle ore 20:00, nella mia qualità di Arbitro del torneo VIII Serale Paul Morphy Milano, davo il via al sesto ed ultimo turno di gioco, notando che alcuni giocatori stavano ancora giungendo alle rispettive scacchiere; intorno alle 20:05 tutti i giocatori erano ai propri posti, ad eccezione di due scacchiere, di cui su una, la cinque, il giocatore abbinato al nero, pur avendo paventato un eventuale forfait, si presentava in sala entro i 30 minuti di tolleranza; diversamente, alla scacchiera due, sede dell'altra vacanza da me notata, nonostante il giocatore abbinato al colore nero fosse presente in sala di gioco da ben prima delle ore 20:00, il giocatore abbinato al colore bianco, Alessandro Parravicini, non si presentava in sala gioco e non risultava presente nella sede ospitante il torneo. L'organizzatore, da me interpellato per avere notizie circa il Signor Parravicini, mi comunicava di non avere nessuna informazione e nessun aggiornamento. Trascorsi i trenta minuti di tolleranza previsti dal Regolamento Tecnico Federale in vigore, ritiravo l'orologio, firmavo il formulario con la vittoria a forfait per il nero, e continuavo a chiedere eventuali aggiornamenti, fino alle 23:45, istante in cui ho lasciato la sede del torneo. Ad oltre 24 ore dall'accaduto Alessandro Parravicini non ha dato notizie di sé. Va precisato che l'Evento prevedeva due tornei, un torneo A per Elo<2400, ed un torneo B per Elo<1600: i fatti esposti hanno riguardato il torneo A."*

Instaurato d'ufficio dinanzi il G.S.N. in data 19.2.2026 il giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 2026/459, con decreto 19.2.2026 fu disposta la comunicazione agli interessati, individuati come indicati in epigrafe, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 4.3.2026 e che nel termine perentorio del 2.3.2026 gli stessi interessati avrebbero potuto far pervenire le rispettive memorie e documenti.

Comunicato detto decreto il 20.2.2026, in data 2.3.2026 sono state acquisite al giudizio la memoria difensiva 27.2.2026 con l'allegata copia della ricevuta della prenotazione DP5B7Y del volo 14.2.2026 Milano Malpensa/Napoli da parte del Sig. Parravicini e la nota 2.3.2026 dell'A.S.D. Accademia Scacchi Lissone a firma del Presidente Roberto Ugliotti.

Al fine di assumere elementi di prova utili ai fini della decisione del giudizio circa le asserzioni del giocatore segnalato in riguardo all'evento luttuoso che lo avrebbe indotto il 14.2.2026 a recarsi da Milano a Napoli per poi rientrare a Milano la sera del 16 successivo, con ordinanza 4.3.2026 fu ordinato

all'interessato la produzione di documentazione integrativa nel termine perentorio del 12.3.2026 e comunicata la data del 16.3.2026 per la decisione.

Di talché sono stati ritualmente acquisiti in copia l'estratto per riassunto di morte della Sig.ra Lilia Sapio il giorno 13.2.2026, la dichiarazione 10.3.2026 ad inintelligibile sottoscrizione della Sig.ra Laura Menghini, figlia della de cuius e la dichiarazione congiunta 11.3.2026 del Sig. Parravicini e della Sig.na Viola Punzo, nipote della medesima de cuius, attestante il loro rapporto affettivo di fidanzati.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

##### - Quanto al tesserato Parravicini Alessandro

L'art. 6.2 del Regolamento Tecnico Federale prescrive:

*"6.2.1 - Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata.*

*È altresì equivalente ad un'assenza programmata ogni turno non giocato da chi entra tardivamente al secondo o terzo turno.*

*6.2.2 - Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfait.*

*Un forfait può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfait è ingiustificato."*

Nel caso di specie, posto che l'assenza del giocatore è stata rilevata dalla direzione arbitrale una volta pubblicati gli abbinamenti definitivi e che le ragioni della stessa assenza non sono state espone alla medesima direzione prima della conclusione del relativo turno di gioco, trattasi di forfait ingiustificato.

Tale forfait ha, da un canto, comportato una violazione dei doveri e degli obblighi generali di cui all'art. 3, co. 1 R.G.D. e, d'altro canto, un'alterazione del regolare svolgimento e risultato della gara, a causa dell'attribuzione all'avversario di turno del punteggio di una vittoria per una partita non giocata, divenuta peraltro la stessa non valida ai fini della variazione del rating elo di entrambi i giocatori e del computo relativo al conseguimento delle norme FIDE, con ogni ulteriore implicazione nell'ambito dei criteri di spareggio tecnico.

Ne consegue che nella fattispecie in esame si configura l'illecito sportivo di cui all'art. 32, co. 1 R.G.D. che così dispone: *"Rispondono di illecito sportivo i tesserati o le società affiliate qualora compiano, o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio ingiusto"*.

La disposizione si coniuga con quella dell'art. 1.2, lett. b) del Fair Play Regulations 10/18.11.2024 (Regolamento F.I.D.E. per la prevenzione dell'illecito sportivo), nella parte in cui la *"manipolazione di competizioni scacchistiche"* va intesa quale *"intenzionale predisposizione, atto od omissione miranti ad un'impropria alterazione del corso o del risultato di una competizione scacchistica, al fine di rimuovere in tutto o in parte la natura di imprevedibilità della suddetta competizione in vista di ottenerne indebito vantaggio per sé stessi od altri."*

Né potrà fondatamente revocarsi in dubbio la natura dolosa della condotta del giocatore segnalato.

Infatti, pur a tacere della circostanza che è sostanzialmente in re ipsa l'intento del medesimo giocatore di procurare una alterazione dello svolgimento della gara e, quindi, del risultato della stessa, di tanto sussistono sufficienti elementi di prova indiziaria.

Al proposito, acclarato che a norma dell'art. 4, co. 3 R.G.D. l'eventuale ignoranza da parte del giocatore delle conseguenze del suo forfait ingiustificato non può essere invocata ad alcun effetto, va osservato che le tardive giustificazioni addotte soltanto nel corso del presente procedimento si appalesano infondate, in quanto non sufficientemente provate e, comunque, irrilevanti perché non integrano alcuna plausibile ragione di natura scriminante e/o scusante dell'illecito sportivo.

Infatti, pur a voler ravvisare da parte del Parravicini un suo stato di costernazione per la scomparsa della nonna della fidanzata, insorto alla notizia che assume di aver appreso nella giornata di sabato 14 febbraio e tanto profondo da obnubilare del tutto la sua consapevolezza di dover comunicare l'assenza per la gara delle ore 20.00 del lunedì successivo e di poter fornire le ragioni dell'assenza finanche all'ultimazione del turno della stessa gara, resta certo che non v'è alcuna prova che tale stato emotivo lo abbia poi indotto ad allontanarsi dalla sede di gioco di Milano per Napoli in tutto il periodo temporale dal sabato 14 al lunedì 16 febbraio, nonché ad occuparsi medio tempore di incombenze tanto pressanti da non consentirgli neppure di poter informare la direzione arbitrale del torneo del proprio forfait.

In riferimento a tale periodo temporale il Parravicini ha fornito soltanto l'atto "ricevuta n. prenotazione DP5B7Y" circa il volo FR 5914 di andata da Milano Malpensa a Napoli delle ore 17:25 del "sab 14 feb", omettendo la documentazione relativa al ritorno da Napoli che assume avvenuto la sera del 16 febbraio.

Senonchè, a prescindere dall'evidente difetto di prova della circostanza in oggetto, va rilevato che prima facie l'atto prodotto dal giocatore si appalesa non genuino.

Ne costituiscono indizi le diversità lessicali e di struttura rispetto agli analoghi documenti standard rilasciati dalla Compagnia Ryanair di cui ai voli con sigla FR, quanto alla mancanza del logo, alla data senza l'indicazione dell'anno, all'inconsueta annotazione "non paghi le imposte governative", alla congruità dell'importo del costo del volo, ai diversi font delle scritte, agli allineamenti non coerenti e fuori asse delle stesse scritte, alle loro spaziature irregolari circa le parole "Passeggeri Alessandro Parravicini" e all'apparenza di una sottile riga al di sopra e al di sotto di quest'ultima frase con distanze non simmetriche dalla stessa.

Al riguardo, ogni migliore accertamento va demandato alla cognizione del Procuratore Federale per le determinazioni del caso.

Orbene, al dedotto illecito sportivo consegue la punibilità del giocatore a norma del combinato disposto dell'art. 24, co. 1, lett. d), dell'art. 29, co. 1 e dell'art. 33, co. 2 R.G.D., comminando quest'ultimo la sanzione della sospensione da tre mesi a due anni dall'attività agonistica con divieto di partecipare a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla FSI.

In ragione della natura e dell'entità dell'illecito, nonché della mancanza di precedenti disciplinari e delle scuse offerte dal giocatore nella sua nota del 27.2.2026, si ravvisa equa la sanzione nella misura del minimo edittale di mesi tre.

#### - Quanto all'affiliata A.S.D. Accademia Scacchi Lissone

L'art. 5, co. 1 R.G.D. dispone che:

*"Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai*

*propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping."*

Nel caso di specie, non v'è dubbio che la società affiliata è incorsa in tale responsabilità oggettiva per il fatto illecito compiuto dal giocatore tesserato suo tramite.

E' notorio che in materia l'istituto della responsabilità oggettiva trova il suo fondamento giuridico nel "principio di precauzione", muovendo l'ordinamento sportivo dall'intento di indurre le società alla predisposizione degli accorgimenti idonei a prevenire il verificarsi di fatti pregiudizievoli per il regolare ed ordinato svolgimento delle competizioni e dell'attività sportiva e ciò al fine di tutelare ed assicurare gli scopi fondamentali dello sport.

Di talché, l'esigenza e l'interesse di prevenire le conseguenze derivanti dagli illeciti commessi da soggetti in rapporto a vario titolo con la società sportiva assume nell'ordinamento de quo un carattere tanto preminente che *"il criterio di imputazione della responsabilità"* della medesima società diviene *"talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza"* secondo gli ordinari principi di diritto comune (in termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un. 8.9.2015 n. 42, ex pluribus).

Invero, la succitata disposizione normativa trova riscontro anche nell'assetto e negli ambiti regolamentari della F.S.I., laddove il "principio di precauzione" informa il dovere delle società affiliate di adottare misure e procedure di carattere preventivo, rimesse ai modelli organizzativi delle stesse società (cfr., Linee Guida, giusta delibera Presidenziale n. 17/2023 del 31.8.2023 e delibera Consiliare n. 44/2025 del 12.4.2025).

Ciò stante e fermo restando che al giudice è demandata l'opportunità di un'applicazione moderata dell'istituto in oggetto, nel caso che ci occupa rileva la circostanza che la società interessata non ha affatto inteso assolvere agli oneri assertivi e probatori gravanti su di sé circa il rispetto dei doveri e dei compiti cui era tenuta al fine di prevenire e/o scongiurare l'illecito commesso dal tesserato, quale presupposto della sua responsabilità oggettiva agli effetti disciplinari a proprio carico.

Di qui la sicura inoperatività della disposizione di cui all'art. 5, co. 2, lett. d) R.G.D..

Pertanto, tenuto conto che non risultano precedenti disciplinari, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, co. 1, lett. a) e dell'art. 12 R.G.D. si ritiene congrua la sanzione nella misura del minimo edittale dell'ammonizione.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Parravicini Alessandro - id FSI 194452 responsabile dei fatti contestati;
- 2) per l'effetto, irroga al medesimo responsabile la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per un periodo di tre mesi con divieto di partecipare a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla Federazione Scacchistica Italiana;
- 3) dichiara la A.S.D. Accademia Scacchi Lissone - id FSI 9023, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, oggettivamente responsabile dei fatti contestati al tesserato Alessandro Parravicini;
- 4) per l'effetto, irroga alla medesima società, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, la sanzione dell'ammonizione, con richiamo ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti cui le società affiliate sono tenute ed, in particolare, a predisporre idonei modelli organizzativi volti alla prevenzione degli illeciti da parte dei propri tesserati;



**Federazione Scacchistica Italiana**  
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano  
tel: **02/86464369**  
mail: **fsi@federscacchi.it**  
sito: **www.federscacchi.it**  
codice fiscale: **80105170155**  
partita Iva: **10013490155**  
**Centro tecnico federale**  
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL **CONI**

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

5) dispone la trasmissione al Procuratore Federale della Federazione Scacchistica Italiana degli atti e documenti del presente giudizio per quanto esposto in motivazione.

Manda al Segretario Generale della F.S.I. per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Bari-Milano, 16 marzo 2026

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Michele Leone

*F.to digitalmente*



Socio fondatore della FIDE  
(Fédération Internationale des Echecs)  
**www.fide.com**



Socio fondatore dell'ECU  
(European Chess Union)  
**www.europechess.org**



Socio fondatore della MCA  
(Mitropa Chess Association)  
**https://mitropa.chess.at**